

COMUNE DI BOGNANCO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA VIABILITA' DELLA
STRADA COMUNALE TRA L'ALPE S.
BERNARDO E GLI ALPEGGI DI ARZA,
PAIONI, MONSCERA E GATTASCOSA**

INDICE

- Art. 1 -- Fini del regolamento
- Art. 2 -- Oggetto del Regolamento
- Art. 3 -- Principi generali
- Art. 4 -- Soggetti autorizzabili
- Art. 5 -- Limitazioni alla percorrenza
- Art. 6 -- Sosta e parcheggio dei veicoli
- Art. 7 -- Istituzione aree di parcheggio a pagamento
- Art. 8 -- Segnaletica
- Art. 9 -- Motoslitte quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate
- Art. 10 -- Procedure di autorizzazione
- Art. 11 -- Sanzioni – procedure amministrative
- Art. 12 -- Entrata in vigore

ART. 1
FINI DEL REGOLAMENTO

1. Nel Comune di Bognanco sono presenti gli alpeggi di Arza, Paioni, Monscera e Gattascosa che rivestono particolare pregio paesaggistico, sono inseriti all'interno della Zona di Protezione Speciale (di seguito ZPS) IT 1140018 ALTE VALLI ANZASCA, ANTRONA E BOGNANCO e sono inoltre meta di escursioni pedonali nel periodo estivo e con racchette da neve e sci alpinistico fuori pista nel periodo invernale.
2. Ai fini della tutela e salvaguardia dell'ambiente ed in considerazione della tipologia costruttiva della strada comunale che presenta elevate pendenze, disconnessioni del fondo stradale dovute anche alle canalette trasversali di regimazione delle acque meteoriche e dalla presenza di un fondo stradale accidentato a partire dalla fine del tratto bitumato nei pressi dell'Alpeggio di Arza e fino al rifugio Gattascosa, viene regolamentato il traffico veicolare lungo la strada comunale esistente nel tratto che si diparte dall'Alpeggio di S. Bernardo e conduce agli alpeggi di Arza, Paioni, Monscera e Gattascosa, il tutto in ottemperanza al vigente Codice della Strada e con apposite ordinanze sindacali che verranno predisposte in seguito, con l'intento di limitare la circolazione dei mezzi motorizzati nelle predette località.

ART. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'accesso, la circolazione e la sosta nell'ambito della suddetta area, è disciplinata dal presente Regolamento nelle forme e secondo le prescrizioni in esso contenute.
2. In particolare il Regolamento definisce tempi e modalità di accesso, transito e la sosta nelle suddette aree.

ART. 3
PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento consente la circolazione e la sosta nelle zone suddette, nei limiti previsti da apposite ordinanze sindacali che verranno emesse in seguito all'approvazione dello stesso in ottemperanza a quanto previsto dal codice della strada.
2. La circolazione è consentita limitatamente lungo la strada comunale individuata nella planimetria allegata alla presente e da essa alle proprietà e costruzioni private o rifugi alpini e può essere in qualsiasi momento revocata, sospesa o limitata per motivi di sicurezza e ordine pubblico.
3. La fermata e la sosta dei veicoli motorizzati muniti di autorizzazione giornaliera nell'area oggetto del presente regolamento è consentita nelle apposite aree delimitate a tale scopo e individuate nella planimetria allegata, tutti i giorni compresi i festivi. La fermata e la sosta dei veicoli motorizzati dei soggetti di cui all'art.3 commi 7, 8 e 9 e all'art.7 comma 4 punto 1, è consentita, tutti i giorni compresi i festivi, anche nelle aree adiacenti o nei pressi delle singole abitazioni o strutture ricettive.
4. In caso di momentanea impraticabilità dei percorsi indicati la circolazione s'intende sospesa fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'emissione di apposito provvedimento di viabilità che individui nuovi percorsi.
5. Gli autoveicoli e i motoveicoli comunali od al servizio del comune e quelli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto

intervento possono sostare anche al di fuori delle apposite aree individuate e contrassegnate nell'apposita planimetria, per motivate esigenze.

6. I mezzi del Comune di Bognanco, od al servizio del comune, possono accedere senza limitazioni, per esigenze di servizio, all'interno del percorso nell'area protetta ZPS.

7. Analogamente hanno libero accesso alla strada interna alla ZPS i mezzi di imprese esecutrici di lavori di pubblica utilità appaltati direttamente dal Comune, preventivamente notificati e nel rispetto dei limiti tecnici strutturali previsti per il transito e nel rispetto dei limiti di circolazione. Al verificarsi di tale evenienza l'Amministrazione Comunale si riserva di formulare apposita convenzione con le Imprese richiedendo adeguata cauzione fidejussoria, in ragione del tipo di veicoli utilizzati, percorso da seguire e numero di viaggi da effettuare.

8. Tutti i mezzi dovranno comunque procedere a velocità moderata, max 30 Km/h, tale da non arrecare disturbo alla fauna e ai fruitori della ZPS, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e antincendio in servizio.

9. Tutti potranno transitare all'interno dell'area esclusivamente lungo la strada comunale, nonché sui percorsi individuati dall'amministrazione Comunale con apposito provvedimento rispettando le limitazioni di seguito esposte.

10. Per la circolazione in caso gli interventi edilizi si farà riferimento all'esistenza del permesso di costruire, e/o delle abilitazioni previste in materia.

11. La percorrenza della strada comunale oggetto del presente regolamento non esonera dall'essere comunque in regola con tutte le norme previste dal Codice della Strada per la circolazione dei veicoli.

12. Il Sindaco, per brevi periodi ed in caso di esigenze particolari e debitamente motivate, potrà limitare la circolazione in deroga al presente regolamento

ART. 4

SOGGETTI AMMESSI ALLA CIRCOLAZIONE

La percorribilità della strada comunale, in conformità a quanto previsto dal codice della strada per le strade comunali sarà libero ma nel tratto che segue il termine della strada bitumata in prossimità dell'Alpeggio di Arza, sarà limitato a mezzi a quattro ruote motrici e/o motocicli da fuoristrada in quanto le condizioni del fondo non consentono il transito in sicurezza ad altri mezzi.

ART. 5

LIMITAZIONI ALLA PERCORRENZA

1. Al fine di limitare le interferenze tra il traffico veicolare la ZPS, gli accessi giornalieri dovranno essere non superiori al numero di parcheggi pari a 40 (5 posti auto dovranno risultare sempre liberi per gli aventi diritto). A tal fine l'incaricato alla vendita delle autorizzazioni giornaliere, dovrà numerare e distribuire un numero di pass non superiore a quello dei posti auto autorizzati per ogni giorno.

2. La circolazione degli autoveicoli è vietata dal 01 ottobre al 15 maggio (il 15 maggio è meglio sia per pernice bianca che coturnice – questo vale per la zona più alta) dell'anno successivo, salvo proroghe o restrizioni (in dipendenza dalle condizioni di innevamento

della strada) decise con opportuno provvedimento dell'Amministrazione comunale debitamente pubblicizzato.

3. Ogni anno sarà cura del comune raccogliere i dati sui passaggi e comunicarli all'Ente Gestore della ZPS secondo la sottostante tabella:

REPORT ANNUALE DEI PASSAGGI EFFETTUATI		
CATEGORIA	DESCRIZIONE	PASSAGGI EFFETTUATI
AVENTI DIRITTO	Gli agenti di polizia, i tecnici comunali, il soccorso alpino o chiunque abbia valido titolo, comunicano al comune che provvede ad annotare su apposito registro l'avvenuto passaggio (data e ora)	
RIFUGISTI	I gestori dei due rifugi utilizzano la strada o per raggiungere le strutture o per garantirne gli approvvigionamenti. I Gestori dovranno compilare apposita scheda annotando i singoli passaggi (data e ora) che comunicheranno al comune ogni anno	
PASTORI	I pastori dovranno compilare apposita scheda annotando i singoli passaggi (data e ora) che comunicheranno al comune ogni anno	
STAGIONALI	I fruitori delle baite dovranno compilare apposita scheda annotando i singoli passaggi (data e ora) che comunicheranno al comune ogni anno	
TEMPORANEE	Gli esercenti annoteranno il numero di permessi venduti giornalmente su apposita scheda che comunicheranno al comune ogni anno	
TOTALI	Sommatoria dei passaggi annuali	

ART.6 SOSTA E PARCHEGGIO DEI VEICOLI

1. La fermata e la sosta dei veicoli motorizzati muniti di autorizzazione giornaliera nell'area oggetto del presente regolamento è consentita nelle apposite aree delimitate a tale scopo e individuate nella planimetria allegata, tutti i giorni compresi i festivi. La fermata e la sosta dei veicoli motorizzati dei soggetti di cui all'art.3 commi 7, 8 e 9 e all'art.7 comma 4 punto 1, è consentita, tutti i giorni compresi i festivi, anche nelle aree adiacenti o nei pressi delle singole abitazioni o strutture ricettive.

2. In ogni caso i veicoli dovranno essere collocati in modo da non costituire intralcio alla circolazione di altri veicoli e/o dei pedoni.

3. I veicoli dovranno essere collocati nei pressi dei luoghi ove si svolgono le attività, o comunque nei luoghi pertinenti in relazione all'attività contingente da svolgere; collocazioni diverse dovranno essere concordate ed approvate dall'autorità Comunale, ovvero, qualora ritenuto opportuno, ai fini del comma 1, potrà essere vietata la sosta.

4. I veicoli adibiti a trasporto pubblico potranno circolare nei periodi e negli orari individuati dalla giunta comunale con apposito provvedimento e saranno compresi all'interno dei 40 accessi giornalieri di cui all'art.5.

5. La sosta di veicoli all'interno della ZPS sono vietati, anche su terreno privato, al di fuori dalle aree di sosta individuate di cui al comma 1 ed al di fuori delle aree adiacenti o nei pressi delle singole abitazioni o strutture ricettive.

ART. 7

ISTITUZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NELLE AREE INDIVIDUATE LUNGO LA STRADA COMUNALE DA ALPE S. BERNARDO AGLI ALPEGGI DI ARZA, PAIONI, MONSCERA E GATTASCOSA

1. Il parcheggio nelle aree di sosta individuate nell'allegata planimetria sul tratto di strada comunale posto a collegamento tra l'Alpeggio di S. Bernardo e agli alpeggi di Arza, Paioni, Monscera e Gattascosa sarà consentito previo pagamento di pedaggio.

2. Il pagamento del pedaggio di cui al comma precedente sarà effettuato mediante apposita tessera prepagata.

3. La circolazione nell'area è consentito, ai fini di ottimali condizioni di sicurezza, con auto sino al termine della strada bitumata nei pressi dell'Alpeggio di Arza e con mezzi 4X4 e fuoristrada/SUV per la parte rimanente, solo durante il periodo di tempo indicativamente compreso tra maggio e settembre (potrà variare in funzione dell'innnevamento della strada) salvo proroghe o restrizioni decise con opportuno provvedimento dell'Amministrazione comunale debitamente pubblicizzato.

4. Il pedaggio per il parcheggio degli utenti, in sede di prima applicazione del presente regolamento, viene graduato come segue:

- Ai titolari di attività turistico/commerciali e agricole, sarà consegnato una scheda di parcheggio gratuito con validità stagionale;

- Sono istituiti due tipologie di schede di parcheggio a pagamento:

- a) giornaliero con pagamento di un pedaggio di € 5,00;

- b) annuale con pagamento di un pedaggio di € 50,00 da rilasciare esclusivamente ai proprietari/conduttori di immobili, nonché a coloro che eseguono lavori privati e pubblici;

- Le schede di parcheggio giornaliera potranno essere acquistate presso gli esercenti pubblici e commerciali locali individuati nell'Albergo Rossi, nell'Albergo Da Cecilia, Rifugio S. Bernardo ed all'Ufficio accoglienza turistica, ai quali sarà riconosciuto un aggio per ciascun parcheggio pari ad € 0,50 da corrispondere al momento dell'acquisto presso gli Uffici Comunali mediante la decurtazione del prezzo praticato; il numero massimo giornaliero vendibile di pass per ognuno è di 10 e non potrà superare il limite complessivo di 40.

5. Le tariffe sopra individuate, per gli anni successivi al primo, saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

ART. 8

SEGNALETICA

1. Le aree in oggetto saranno delimitate da staccionate in legno e normate da apposita segnaletica verticale che sarà e potrà in seguito essere oggetto di aggiornamento e/o integrazione.

ART. 9

MOTOSLITTE, QUADRICICLI E MEZZI ASSIMILATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE E COSE SU AREE INNEVATE

1. L'accesso e la sosta con motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate è consentita ai soli aventi diritto ai sensi dell'art.28 comma 8 primo periodo della L.R. 02/2009 e del Par. 3 della D.G.R. 15-12793 del 14/12/2009, ponendo particolare attenzione al contingentamento dei mezzi meccanici e alle limitazioni di orario che la normativa prevede.
2. Vengono recepite integralmente le disposizioni contenute nell'allegato alla deliberazione n.15-12793 del 14/12/2009 modificato con DGR 22-658 del 27/09/2010, in attuazione dell'art.28, comma 9, della Legge regionale 26 gennaio 2009 n.2, "Atto di indirizzo per l'utilizzo e la conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate all'interno del territorio regionale".
3. Il periodo di accesso ed utilizzo da parte degli utenti autorizzati sarà calendarizzato in funzione dell'innevamento presente.
4. Il percorso autorizzato è quello indicativamente tracciato nell'allegata planimetria (tenendo conto delle approssimazioni dovute al manto nevoso) e potrà essere modificato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 10

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

1. L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità di richiesta stabilite dal presente regolamento costituiscono comunque condizione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni relative alle motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e/o cose su aree innevate.
2. L'Amministrazione Comunale consentirà, con apposita autorizzazione, il transito all'interno della ZPS per le motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e/o cose su aree innevate, ai soli aventi diritto.
3. Permessi temporanei giornalieri potranno essere rilasciati dal Comune, ai soggetti autorizzabili, nel rispetto del regolamento.
4. Gli aventi diritto dovranno richiedere agli uffici del Comune l'autorizzazione che verrà rilasciata a nome del richiedente, fornendo i dati del richiedente e la categoria di appartenenza il periodo di transito ecc., anche per il tramite di eventuale committente, o incaricato, utilizzando la modulistica che il Comune all'uopo renderà disponibile.
5. Per le procedure autorizzative relative al transito nel periodo estivo si applicano le disposizioni dell'art. 7.

ART. 11

SANZIONI - PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1. In caso di inadempienza al presente regolamento, fatte salve le violazioni al Nuovo Codice della Strada, saranno applicate le sanzioni da € 25,00 ad € 150,00.
2. I veicoli non autorizzati rinvenuti all'interno dell'area e posteggiati al di fuori delle aree di parcheggio individuate nella planimetria allegata, potranno essere eventualmente rimossi.
4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al capo I della legge 24/11/1981 n° 689 e le norme del Nuovo Codice della Strada.
5. La Giunta comunale potrà provvedere ogni anno a determinare le variazioni da apportare alle tariffe applicate, nonché segnalare al Consiglio comunale eventuali modifiche al presente Regolamento.

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente ordinanza sindacale o norma regolamentare comunale in materia